

STATUTO

**SAN GIUSEPPE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MACERATA MC VIA ISONZO 2

Numero REA: MC - 189337

Codice fiscale: 01879450433

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

il voto favorevole dei soci sovventori, ccezion fatta per la signora Lelli Renata, che si astiene,

DELIBERA

di procedere alla modifiche statutarie sopra proposte con adozione di un testo di statuto modificato negli articoli di cui sopra.

Il nuovo testo di Statuto, nella sua redazione aggiornata e con le modifiche come sopra apportate, si allega al presente atto con la lettera "A", previa lettura.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,30.

Questo atto, scritto parte di mio pugno e parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia è stato da me letto alla costituita la quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di fogli due per facciate otto fin qui.

Firmato:

Elisa Genga

Alessandra Cerreto Notaio Sigillo

STATUTO

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa denominata "SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".

Articolo 2 (Norme applicabili)

Alla Cooperativa - per quanto non previsto dal Titolo VI, Libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata e relative modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui il numero dei soci cooperatori sia superiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia superiore al milione di euro, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni ai sensi dell'articolo 2519 1° comma.

Articolo 3 (Sede)

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Macerata (MC), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al primo comma e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Articolo 4 (Durata)

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 5 (Scopo)

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del

movimento cooperativo universale ed in rapporto ad essi agisce.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento teso al coordinamento e all'integrazione con altri enti cooperativi, altre imprese e organismi, su scala locale, nazionale ed internazionale, nonché allo sviluppo delle esperienze consortili e di rete.

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 381/1991 con particolare, ma non esclusivo riferimento ai servizi socio-educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, delle pubbliche istituzioni, degli enti ecclesiastici e di solidarietà sociale.

La Cooperativa accoglie il carisma delle Suore di San Giuseppe come realtà qualificante del progetto educativo in tutte le sue valenze, facendo dell'opera educativa un luogo di edificazione della Chiesa, di vita e di crescita della comunità cristiana ed uno strumento di presenza missionaria.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con e/o in favore di terzi.

Articolo 6 (Oggetto)

In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza e tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la Cooperativa - direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati - si propone di:

- 1) gestire strutture formative e scolastiche di ogni ordine e grado sia pubbliche che paritarie, anche con possibilità di refezione ed alloggio;
- 2) realizzare, in tutti gli ambiti della didattica, percorsi di orientamento, formazione, aggiornamento e laboratori destinati alle diverse componenti scolastiche, anche a carattere residenziale ed in collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati;
- 3) organizzare corsi di recupero e sostegno nonché interventi mirati a evitare la dispersione o l'abbandono scolastico;
- 5) gestire strutture ed organizzare attività preposte alla valorizzazione del tempo libero, alla socializzazione e all'aggregazione, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- 6) promuovere e sostenere manifestazioni culturali, musicali, teatrali, corali, scientifiche e sportive, viaggi-studio, ritiri spirituali, ecc., aperte agli studenti, alle loro famiglie ed anche ai non soci;
- 7) acquistare testi scolastici, riviste, giornali, audiovisivi materiale librario in genere, ed ogni altro

materiale didattico e non, attivando e gestendo punti vendita aperti anche ai non soci, per il miglior funzionamento e finanziamento delle iniziative promosse;

8) gestire interventi volti a favorire il collegamento tra il mondo dell'istruzione e quello del lavoro, agevolando la ricerca di occasioni di lavoro agli studenti anche tramite esperienze di tirocinio, di apprendistato e di alternanza;

9) organizzare incontri e seminari presso altre scuole e centri culturali volti a promuovere e valorizzare le attività della Cooperativa;

10) organizzare convegni, mostre, esposizioni, concorsi con interventi di esperti;

11) produrre e gestire spettacoli, concerti, festival, rassegne manifestazioni pubbliche di interesse culturale, artistico e/o sociale;

12) promuovere attività finalizzate alla raccolta di fondi diretti a garantire il finanziamento delle proprie attività e/o diretti alla istituzione di borse di studio a favore degli alunni delle proprie scuole più meritevoli e bisognosi;

13) realizzare e pubblicare opere editoriali, audio-visive e multimediali;

14) svolgere studi, analisi e ricerche nei settori di proprio interesse;

15) prestare servizi, assistenza, supporto e consulenza a soggetti pubblici e privati impegnati in attività formative, culturali e scientifiche.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle su indicate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa: la richiesta di contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale e bancario; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale nonché accettare donazioni, lasciti, eredità e contributi di ogni genere.

La Cooperativa potrà anche ricevere prestiti da soci, finalizzati al perseguimento dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

La Cooperativa potrà aderire ad un Gruppo Cooperativo Paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, e ad organismi economici, sindacali, professionali, che si propongano attività mutualistiche, assistenziali, finanziarie, di lavoro, di servizio o similari, con delibera

dell'Organo Amministrativo.

Articolo 7 (Requisiti mutualistici)

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi

troveranno applicazione nella cooperativa:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale e all'atto dello scioglimento della Società;

- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 8 (Requisiti e categorie dei Soci)

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie.

1) Soci cooperatori:

" soci lavoratori : possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione, possano partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e

normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

I soci lavoratori stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del

rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, nelle forme che saranno disciplinate

dall'Assemblea con apposito Regolamento.

I soci lavoratori, tenuto conto del tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

" b) soci fruitori :persone fisiche che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi erogati dalla Cooperativa. I soci fruitori ordinariamente non partecipano all'attività della cooperativa e non hanno comunque diritto a retribuzione o ad utili di sorta. I soci fruitori hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci. I soci fruitori sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

2) soci volontari : persone fisiche che intendono prestare la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

A norma della legge n. 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni, il numero dei soci volontari di cui al comma 3, n. 2 non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Assemblea per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3) soci di categoria speciale : di cui al successivo articolo 9.

4) soci sovventori :di cui al successivo articolo 10.

Possono essere altresì ammessi i soggetti diversi dalle persone fisiche (Associazioni, Società, Ordini religiosi, Enti in genere, anche di diritto pubblico) che abbiano tra i propri scopi o compiti istituzionali lo sviluppo, la promozione e il finanziamento della cooperazione o che siano comunque in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale della Cooperativa ancorché non esercenti le attività ricomprese nel suo oggetto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico tra i soci e Cooperativa dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alla medesima categoria.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476c.c.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, siano identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo.

A norma della legge n. 142/2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci lavoratori di cui al comma 3, n. 1:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità effettive di lavoro e professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico tra i soci e Cooperativa dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alla medesima categoria.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476c.c.

Articolo 9 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà anche istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio ammesso alla categoria speciale, comunque non superiore a 5 anni.
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio ammesso alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'articolo 2476 del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 18 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (nel caso di interesse alla formazione);
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa o il mancato adeguamento agli standard produttivi (nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa);
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

d) Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

e) Qualora, intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 6 mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti per i soci ordinari.

f) La deliberazione di ammissione alla categoria dei soci ordinari dev'essere tempestivamente comunicata all'interessato per iscritto e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei soci.

g) In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione dalla compagine.

Articolo 10 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai soci sovventori non si applicano né i requisiti di ammissione né le cause di incompatibilità previste per i soci ordinari.

I conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, sono rappresentati da quote nominative trasferibili di valore di euro 500,00 ciascuna. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli, come consentito dall'articolo 2346 del codice civile e, pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro soci.

Le partecipazioni dei soci sovventori possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa, previa comunicazione all'Organo Amministrativo, contenente gli elementi identificativi della cessione.

L'Organo Amministrativo, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà indicare al socio un'altra persona alla quale dovranno essere cedute le quote. In caso di mancata indicazione da parte dell'Organo Amministrativo, il socio sovventore potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea, nella quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci ordinari sulle quote emesse, sulla base di

quanto proposto dall'Organo Amministrativo;

c) il termine minimo di durata del conferimento, scaduto il quale vi è il diritto di recesso per i soci sovventori;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, nel limite fissato dalle leggi vigenti;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tali limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo, determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

I soci sovventori possono essere nominati Amministratori anche se la maggioranza degli Amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Articolo 11 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) l'indicazione dei requisiti posseduti e dell'esperienza maturata;

c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

d) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere il cui valore non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Se trattasi di Associazioni, Enti o Società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), relativamente alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

1) gli estremi identificativi, la forma giuridica e la sede legale;

2) il codice fiscale o della partita iva;

3) l'indicazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

4) la qualità della persona che sottoscrive la domanda, con l'indicazione della persona incaricata di rappresentare l'associazione, l'ente o la Società nei confronti della Cooperativa.

Il richiedente è inoltre tenuto a fornire ogni altra notizia o documentazione che l'Organo Amministrativo dovesse richiedere a migliore documentazione della domanda di ammissione.

L'Organo Amministrativo, delibererà sulla domanda di ammissione a socio tenuto conto, oltre che della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e della inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, della effettiva possibilità per il richiedente di partecipare utilmente alla realizzazione dello scopo sociale e della concreta capacità economica della Cooperativa stessa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione ai programmi economici e sociali in corso ed alle strategie di medio-lungo periodo.

Le nuove ammissioni, in ogni caso, non devono compromettere il regolare svolgimento dello scambio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

La delibera di ammissione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deciderà inappellabilmente sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente.

Le suddette variazioni avranno effetto dalla ricezione della

relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC alla Cooperativa.

Articolo 12 (Diritti dei soci)

La Cooperativa organizza la propria attività in modo tale che, in conformità al suo scopo ed al suo oggetto, sia consentito ai soci in possesso dei previsti requisiti di instaurare rapporti mutualistici e pertanto di:

- accedere alle opportunità di fruizione dei diversi servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie economiche e gestionali decise dagli amministratori;
- effettuare prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli Amministratori colgono ed assumono nei confronti dei fruitori dei singoli servizi.

I soci che non partecipano all'amministrazione della Cooperativa hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, sempre che ciò non arrechi pregiudizio alle ragioni o alle attività della Cooperativa o si tratti di documenti riguardanti la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese, Enti e Associazioni, con particolare riferimento agli interessi sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari.

Il diritto di consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione è esercitabile fino a quando la Cooperativa ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali i soci chiedono di accedere.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei Libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne motivata richiesta scritta all'Organo Amministrativo, con un preavviso pari ad almeno 10 giorni lavorativi.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata.

L'Organo Amministrativo, valutata la fondatezza e la congruità delle motivazioni poste a base della richiesta, che non dovrà essere preordinata ad un controllo generalizzato, determinerà la data d'inizio della consultazione che potrà avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento.

Nei casi consentiti, la consultazione potrà svolgersi esclusivamente durante l'orario di lavoro della Cooperativa, con modalità e durata tali da non arrecare alcun tipo di pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

I diritti di cui al presente articolo non spettano ai soci appartenenti alla categoria speciale né ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti

rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Articolo 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, tutti i soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'Organo Amministrativo:

- le quote di capitale sottoscritte;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Organo Amministrativo;
- l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea;

c) a partecipare attivamente alle attività sociali secondo le necessità della Cooperativa ed in conformità agli accordi relativi ai singoli rapporti mutualistici;

d) a non esercitare, sia nell'interesse proprio che di terzi, attività economiche contrastanti con quelle svolte dalla Cooperativa, senza la preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Ferme restando le ulteriori previsioni eventualmente contenute nelle delibere societarie, nei Regolamenti interni della cooperativa e di quelle stabilite dal presente Statuto in tema di esclusione, al socio che non osservi gli obblighi statutari, non adempia le obbligazioni assunte, non rispetti le regole fissate dalla cooperativa o contravvenga alle disposizioni dello Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali, sono applicabili le sanzioni eventualmente previste nei Regolamenti interni.

Spetta all'Organo Amministrativo vigilare sul rispetto degli obblighi contemplati dal presente articolo.

Articolo 14 (Quote)

La partecipazione sociale è rappresentata da quote del valore nominale di euro 100,00.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore a 100.000,00 euro.

Il versamento del capitale sociale sottoscritto deve farsi in denaro entro il termine assegnato dall'Organo Amministrativo in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In caso di pagamento dilazionato, e in relazione alla dilazione concessa, l'Organo Amministrativo può porre a carico del socio il pagamento degli interessi in misura non superiore al tasso legale tempo per tempo vigente.

L'Organo Amministrativo, con deliberazione a valere per ogni esercizio sociale, può porre a carico dei nuovi soci una tassa di ammissione a titolo di concorso nelle spese di istruttoria delle domande.

Oltre all'importo della quota, il nuovo socio dovrà versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.

Attesa la funzione esclusivamente mutualistica del sovrapprezzo, l'Assemblea potrà adottare criteri di determinazione che escludano i contributi pubblici e le altre elargizioni, ed in generale le riserve non costituite con l'accantonamento degli utili prodotti dalle attività economiche della Cooperativa.

Il socio che non esegue, in tutto o in parte, i versamenti prescritti dal presente articolo entro i termini assegnatigli può, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, essere escluso dalla Cooperativa.

Le eventuali somme già versate sono trattenute dalla Cooperativa ed assegnate alla riserva legale con delibera dell'Organo Amministrativo.

Il socio in mora con i versamenti della quota e della somma aggiuntiva non può esercitare il diritto di voto in Assemblea e non può essere nominato Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

L'Organo Amministrativo potrà ammettere, se ritenuti utili e congrui con riferimento all'oggetto sociale e alla situazione patrimoniale della Società, conferimenti di beni in natura o di crediti.

Articolo 15 (Vincoli sulle quote)

Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa.

Esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla partecipazione del medesimo.

Articolo 16 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione o fallimento se il socio è diverso dalla persona fisica.

Art. 17 (Recesso del socio)

Può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, documentando tale incapacità;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il diritto di recesso compete inoltre ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica dell'oggetto sociale quando è tale da comporta- re un cambiamento significativo dell'attività della Cooperativa;

- la fusione, scissione o trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

L'istanza di recesso dev'essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata alla Cooperativa.

Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al socio il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà far decorrere, anche in questo caso, l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 18 (Esclusione del socio)

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

- a) non esegua del tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta, o del sovrapprezzo, nonostante la diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni;
- b) senza giustificato motivo, non esegua le prestazioni necessarie alla realizzazione dell'oggetto sociale, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi
- c) si renda moroso nel pagamento di debiti contratti verso la Società a qualunque titolo, qualora l'inadempimento non abbia scarsa importanza avuto riguardo agli interessi della Cooperativa;
- d) svolga, o tenti di svolgere, attività concorrenti o contrastanti, anche per conto di terzi, con quelle svolte dalla Cooperativa in attuazione dell'oggetto sociale;
- e) rechi grave turbativa alla vita sociale della Cooperativa, adotti comportamenti o adoperi mezzi idonei ad alterare il regolare funzionamento degli Organi sociali o a danneggiarne

l'immagine e la dignità o compia ogni altro atto idoneo a recare grave pregiudizio ai principi di mutualità economica e sociale ai quali si ispira la Cooperativa;

f) abbia perduto i requisiti per l'ammissione a socio o sia inidoneo o impossibilitato, per causa sopravvenuta, allo scambio mutualistico e non eserciti il diritto di recesso;

g) abbia commesso, fermo restando quanto disposto dalle lettere b), c), d), e), gravi inadempienze alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni, nonché dalle deliberazioni validamente prese dagli Organi sociali;

h) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali o dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa o, ancora, disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, le Assemblee sociali;

i) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal contratto di riferimento, indicato nel Regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 e, nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato;

l) sia stato interdetto, inabilitato, o condannato a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stato condannato per delitti contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

m) sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi il Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla sua comunicazione, a pena di decadenza.

L'esclusione ha effetto sul rapporto sociale alla data di ricevimento della sua comunicazione e deve essere immediatamente annotata sul Libro dei soci.

Alla stessa data si risolvono anche i rapporti mutualistici pendenti, salva diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, da comunicarsi unitamente al provvedimento di esclusione, qualora la contestuale risoluzione di tali rapporti possa pregiudicare gli interessi della Cooperativa.

Articolo 19 (Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione)
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione della partecipazione sociale è fatta al suo valore nominale se l'effettiva consistenza del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in cui lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo lo consente, altrimenti al minor valore risultante dal bilancio stesso.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di 5 anni.

E' in ogni caso esclusa la restituzione dell'eventuale sovrapprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione che il socio abbia pagato all'atto della sua ammissione.

Articolo 20 (Morte della persona fisica e Scioglimento del socio diverso dalla persona fisica)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata dal loro dante causa nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo non riconoscendosi ad essi il diritto a subentrare nella partecipazione del socio defunto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, entro 1 anno dalla data del decesso del de cuius, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione stabilita con delibera dell'Organo Amministrativo dalla quale risultino il decesso e gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro e non oltre 1 anno dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Cooperativa a uno dei coeredi spiegano efficacia nei confronti di tutti.

In caso di scioglimento del socio diverso dalla persona fisica, il rapporto sociale potrà continuare anche durante la liquidazione se ne sussistono i presupposti a termine del presente statuto e nell'interesse delle operazioni di liquidazione.

Articolo 21 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, degli eredi del socio deceduto o del socio diverso dalla persona fisica che sia stato sciolto e posto in liquidazione, ove questo non sia stato richiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla Riserva legale.

I soci esclusi per uno dei motivi indicati nelle lettere b), c), d), e), g) dell'articolo 18, non hanno diritto al rimborso delle quote versate le quali vengono trattenute dalla Cooperativa ed assegnate alla Riserva legale, fermo restando il diritto della Cooperativa ad ottenere dal socio

escluso il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e il pagamento delle penali e delle sanzioni eventualmente applicabili al momento dell'esclusione.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243, comma 1, del codice civile.

Articolo 22 (Responsabilità dei soci cessati)

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per 1 anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro 1 anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota, a meno che l'insolvenza non sia dovuta ad atti/attività conseguenti alle decisioni prese dall'Assemblea dei Soci e/o dall'Organo Amministrativo dopo lo scioglimento del rapporto associativo.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

Articolo 23 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dai conferimenti dei soci;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dal valore delle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- 3) dall'eventuale fondo sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge anche alimentato da eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 24 (Esercizio sociale e Bilancio)

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo

provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa entro e non oltre 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà denunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Le motivazioni del prolungamento del termine dovranno altresì essere illustrate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio e, comunque, all'interno della nota integrativa, devono essere riportati separatamente i dati dell'attività con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli Amministratori e l'Organo di controllo, ove nominato, debbono, nelle relazioni di loro competenza, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% o nella diversa percentuale stabilita dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura del 3% o nella diversa percentuale stabilita dalla legge;
- c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) ad eventuali dividendi a soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

La decisione dei soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Articolo 25 (Ristorni)

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, l'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività svolta con i

soci, né essere superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 del codice civile;
- trattamenti economici ulteriori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- o ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- o la qualifica o la professionalità;
- o i compensi erogati;
- o la tipologia del rapporto di lavoro;
- o la qualità delle prestazioni erogate;
- o il tempo di permanenza nella Cooperativa.

In ogni caso, l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo precedente.

Articolo 26 (Organi sociali)

Gli Organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo (Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione);
- c) l'Organo di Controllo, se e quando nominato.

Articolo 27 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre 10 giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- la nomina e la definizione della composizione dell'Organo Amministrativo;
- la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 e

dall'articolo 2543 del codice civile, dell'Organo di controllo;

- l'approvazione dei Regolamenti interni predisposti dagli amministratori, con previsione anche di penali e sanzioni in caso di inosservanza delle obbligazioni ivi previste;
- le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo;
- la delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché nell'ambito della stessa Regione, mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o consegnato a mano e debitamente sottoscritto dal socio per ricevuta, da spedirsi o consegnarsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata dal giorno successivo dalla data della prima. In caso di necessità o di urgenza il suddetto termine di convocazione può essere ridotto fino alla metà.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e se tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo eventualmente nominato, sono presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti in discussione.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria non delibera in merito agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, poiché tali materie sono attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo.

Articolo 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione:

- l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto;
- l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando

intervengono personalmente o per delega almeno un terzo dei soci aventi diritto.

straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dovrà indicare la data dell'adunanza e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; dovrà altresì indicare il risultato delle votazioni e consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci, favorevoli, astenuti o dissenzienti, sempre ch  l'Assemblea non abbia precedentemente deliberato di procedere a scrutinio segreto nelle ipotesi in cui ci  sia consentito e possibile.

In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, ha l'onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di motivare il proprio dissenso o la propria astensione.

Nel verbale devono essere inoltre riassunte, su richiesta dei soci, le mozioni e le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Articolo 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti nei confronti della Cooperativa.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, salvo quanto si dovesse prevedere in relazione al voto dei soci sovventori.

Ai soci persone giuridiche,   possibile attribuire pi  voti, ma non oltre 5, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri in conformit  con i criteri stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facolt  di farsi rappresentare, mediante delega scritta da acquisirsi agli atti della Cooperativa, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa o di Societ  alla stessa comunque collegate.

Ciascun socio non pu  rappresentare tramite delega pi  di 1 socio.

La delega non pu  essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed   sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Se il socio ha conferito la delega ad un socio persona giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il

socio in Assemblea.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza va allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 30 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un segretario verbalizzante, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea provvede altresì a verificare la regolarità della costituzione, ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento dei lavori e ad accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 31 (Organo Amministrativo)

La Cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea al momento della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea al momento della nomina;

L'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci operatori, oppure tra le persone indicate dai soci operatori diversi dalle persone fisiche.

Uno o più amministratori potranno essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività

sociale.

Non possono essere nominati Amministratori i soci che rivestono la carica di Amministratore o Sindaco in altra società che svolga attività uguale o affine o, comunque, in concorrenza con quella Cooperativa, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione eventualmente nominato, sceglie fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 32 (Poteri degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della Cooperativa, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di quelle che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei componenti l'Organo Amministrativo determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Articolo 33 (Convocazione del consiglio di Amministrazione e Deliberazioni)

La convocazione del Consiglio di Amministrazione eventualmente nominato, è fatta dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta con avviso trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o consegnato a mano e debitamente sottoscritto per ricevuta da ciascun membro, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione da spedirsi o consegnarsi non meno di 4 giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, con almeno 24 ore di anticipo.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Controllo eventualmente nominato.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti prevale

il voto del Presidente.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di Controllo eventualmente nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una data operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se trattasi di un Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 34 (Sostituzione degli Amministratori)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, o ratificata dall'Assemblea dei soci, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli Amministratori mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori o dell'Amministratore unico, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione per il compimento degli adempimenti strettamente necessari.

Articolo 35 (Compensi agli Amministratori)

Il mandato degli Amministratori si presume a titolo gratuito, salvo diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina.

Spetta all'Assemblea dei soci, determinare il compenso eventualmente da riconoscersi a singoli Amministratori. L'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi tutti quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 36 (Rappresentanza)

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di comprovato impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza spetta inoltre ai Direttori, agli Istitutori, ai Procuratori nonché ai singoli Amministratori

eventualmente delegati nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 37 (Organo di Controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 comma 1, c.c., l'Assemblea dei soci procede alla nomina dell'organo di controllo sotto forma di sindaco unico e/o un revisore, costituiti ed operanti in conformità alla vigente normativa di legge in materia, cui affidare anche la funzione di revisione legale dei conti.

E' fatta salva la facoltà di nominare un organo di controllo nella forma del collegio sindacale.

Articolo 38 (Scioglimento)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'Organo Amministrativo ne dà notizia presso il Registro delle Imprese e convoca l'Assemblea perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta in via volontaria e anticipata con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con le forme e con le maggioranze previste dall'articolo 2480 del codice civile. La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla Cooperativa.

Articolo 39 (Devoluzione del patrimonio)

In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione così come previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge n. 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 40 (Foro competente)

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, è competente in via esclusiva, il Foro del luogo ove la Cooperativa ha la propria sede legale.

Firmato:

Genga Elisa

Alessandra Cerreto Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale.

Documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 comma 5

del D.lgs 82/05 che si trasmette ad uso registro imprese.

Bollo assolto all'origine ai sensi del decreto 22.2.07

mediante mui